

**POLIZZA DI ASSICURAZIONE
DELLA RESPONSABILITA' CIVILE
TERZI E PRESTATORI D'OPERA (RCT/O)**

Lotto 2



La presente polizza è stipulata tra

ROMAGNA ACQUE SOCIETA' DELLE FONTI SPA
PIAZZA DEL LAVORO N. 35
47010 FORLI FC
CF/p.iva - 00337870406
CODICE CIG6354233EFO

e

Società Assicuratrice
Agenzia di
.
.

Durata del contratto

Dalle ore 24.00 del :	31.12.2015
Alle ore 24.00 del :	31.12.2018

Con scadenze dei periodi di assicurazione
successivi al primo fissati

Alle ore 24.00 di ogni	31.12
-------------------------------	--------------

Progetto posto in gara

SEZIONE 1 – DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

Art. 1 -Definizioni

Assicurazione :	Il contratto di assicurazione.
Polizza :	Il documento che prova l'assicurazione.
Contraente :	Il soggetto che stipula l'assicurazione riportato nel frontespizio della presente polizza.
Assicurato:	Il soggetto il cui interesse è tutelato dall'assicurazione
Società :	l'impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici.
Broker :	la AON S.p.A. quale mandatario incaricato dalla Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società.
Premio :	la somma dovuta dalla Contraente alla Società.
Rischio :	la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
Sinistro :	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Indennizzo :	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Franchigia :	la parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.
Scoperto :	la parte percentuale di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.
Cose :	sia gli oggetti materiali sia gli animali.
Danno corporale :	il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di persone ivi compresi i danni alla salute o biologici nonché il danno morale.
Danni materiali :	il pregiudizio economico conseguente a ogni distruzione, deterioramento, alterazione, danneggiamento totale o parziale di una cosa.
Massimale per sinistro :	la massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà.
Annualità assicurativa o periodo assicurativo :	il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione.
Fatturato Lordo	L'importo lordo fatturato dell'assicurato per tutte le merci e/o prodotti venduti o distribuiti, le royalties su cessione di licenze, gli importi fatturati per installazione, l'assistenza, la riparazione e quant'altro riferitesi all'attività svolta, esclusa IVA e, nel caso di assicurazione di più aziende di uno stesso gruppo societario, il fatturato Intercompany.
Retribuzioni Lorde	Le retribuzioni lorde, comprensive degli accantonamenti del TFR e delle ferie.

Art. 2 – Descrizione dell'attività

La presente polizza esplica la propria validità per tutti i casi in cui possa essere reclamata una responsabilità anche quale committente, organizzatore od altro, dell'Assicurato, derivante dall'esercizio in proprio e/o per conto terzi, sia in diretta che attraverso società controllate e/o collegate e/o altri, delle proprie attività. L'attività di Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A. consiste nella gestione all'ingrosso del servizio idrico integrato.

Romagna Acque è una società a totale capitale pubblico interamente detenuto, direttamente ed indirettamente, dagli Enti locali della Romagna; la Società è proprietaria e gestisce i beni strumentali alla produzione e fornitura di acqua all'ingrosso al gestore del Servizio Idrico Integrato; nello svolgimento delle sue attività Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A reperisce sul mercato i lavori, i servizi e le forniture necessari, mediante le procedure previste dal Codice degli Appalti e s.m.i.. Si considerano in copertura tutte le attività previste ed indicate nel certificato CCIAA o competenze istituzionalmente previste o ad essa attribuite o, comunque, previste dallo statuto e consentite dall'ordinamento giuridico, nulla escluso né eccezionato, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

1. Gestione degli impianti, delle reti e dei serbatoi costituenti il complesso acquedottistico denominato "ACQUEDOTTO DELLA ROMAGNA" che trae origine dalla derivazione di acque pubbliche presenti nel territorio, escluso (salvo situazioni di emergenza) approvvigionamento agli utenti finali;
2. La progettazione, la costruzione e la gestione di opere, infrastrutture e impianti, di rilievo intercomprensoriale, interprovinciale e interregionale, afferenti ai servizi del ciclo unitario ed integrato dell'acqua e a quelli per gli usi industriali, agricoli, terziari e ambientali;
3. La progettazione e la realizzazione di programmi e di opere necessarie per la tutela, il risanamento e la valorizzazione dei bacini fluviali interessati e non dalle opere di derivazione acquedottistiche gestite;
4. L'organizzazione di manifestazioni (es. Festa di Primavera) temporanee e/o permanenti ovunque ubicate e per ogni attività svolta comprese le attività turistiche in genere connesse alla gestione di campeggi e attrezzature sportive, parcheggi, inclusa proprietà, gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria dei parchi.

Altre attività e/o servizi affini, connessi, complementari e/o strumentali alle attività sopra descritte.

Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A. può inoltre svolgere qualsiasi attività comunque connessa, complementare od affine a quelle sopra indicate quali quelle di studio, di consulenza, di assistenza e di progettazione e costruzione degli impianti necessari da chiunque commissionate. L'assicurato può svolgere l'attività anche partecipando ad Enti, Società o Consorzi ed avvalendosi di Terzi e/o subappaltatori.

Con l'approvazione degli organi competenti l'assicurato può assumere la gestione di tutti i servizi consentiti dalla legge del Suo status giuridico.

L'assicurato può anche effettuare l'esercizio "per conto" "in connessione", "in appalto" o in qualsiasi altra forma di tutte le attività sopramenzionate e/o anche di impianti e/o beni non di sua proprietà.

Sono equiparate all'Assicurato, a tutti gli effetti di polizza, anche le Società controllate, consociate o collegate dall'Assicurato, svolgenti attività rientranti in quanto sopra descritto, con decorrenza dal momento in cui l'Assicurato ne chieda l'inserimento in copertura.

La Contraente/Assicurato svolge l'attività di Gestione del Servizio Idrico Integrato, come definito dal D.Lgs. 152/2006 e le attività complementari, accessorie e strumentali previste dallo statuto sociale.

I processi di lavorazione, l'esistenza di ingredienti e merci varie, il trattamento delle materie, gli impianti e i servizi tutti, sussidiari e non, sono quelli che la tecnica inerente l'attività insegna o consiglia di utilizzare o che l'Assicurato ritiene di adottare, escluso solo l'impiego di energia nucleare (è tuttavia ammesso l'utilizzo di materiali o apparecchi radianti, ionizzanti o altri).

L'assicurazione è perciò operante per i cicli completi di lavorazione, nulla escluso né eccezionato.

Si intendono altresì compresi depositi, servizi, uffici, CRAL aziendali, attività sociali, ricreative, sportive e altre aziendali tutte nell'ambito dell'attività industriale nonché Uffici esterni agli stabilimenti produttivi, mense, abitazioni, servizi aziendali e altre dipendenze minori; Depositi, recapiti, filiali, dipendenze, altre ubicazioni, raccolta e immagazzinamento dei prodotti nonché di merci varie inerenti l'attività, comprese attrezzature, macchinari e mezzi ecc. .

Precisazione: Per l'individuazione degli Enti e/o soggetti assicurati si farà riferimento alle registrazioni tenute dal Contraente che si impegna, in caso di sinistro, a fornirne copia alla Società seguito espressa richiesta.

SEZIONE 2 – CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte e reticenti della Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 C.C..

La Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 C.C.. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione della Contraente, ai sensi dell'art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte della Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo dei legali rappresentanti degli assicurati.

La Contraente e l'Assicurato sono esentati da qualsiasi obbligo di dichiarare i danni che avessero colpito gli polizze di responsabilità Civile da loro sottoscritte precedentemente la stipulazione della presente polizza di assicurazione.

Art.2 - Assicurazione presso diversi Assicuratori

A deroga del primo e secondo capoverso dell'Art. 1910 del Codice Civile, l'Assicurato deve dare avviso, solo in caso di sinistro, di tutte le assicurazioni stipulate dallo stesso per il medesimo rischio, a ciascun assicuratore.

In caso di sinistro, solo ove fossero valide ed operanti altre assicurazioni, la presente polizza opererà in eccedenza a dette assicurazioni, mentre in caso di inefficienza di dette assicurazioni la presente polizza opererà come se dette assicurazioni non esistessero.

Art.3 - Durata del contratto

Il contratto ha la durata indicata in frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo. Tuttavia alle parti è concessa la facoltà di rescindere il contratto ad ogni scadenza annuale con lettera raccomandata o PEC da inviarsi almeno quattro mesi prima della suddetta scadenza.

E' facoltà della Contraente, con preavviso non inferiore ai trenta giorni antecedenti la scadenza, richiedere alla Società una proroga temporanea della presente assicurazione, finalizzata all'espletamento delle procedure di aggiudicazione. La Società a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio si impegna sin d'ora a prorogare in tal caso l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per il periodo di 6 mesi decorrenti dalla scadenza contrattuale.

Pe il pagamento del premio è operante il termine di rispetto contrattualmente previsto per il pagamento delle rate successive.

Art.4 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza ancorché il premio venga versato entro i 60 giorni successivi al medesimo.

La deroga dei termini di pagamento di cui al primo comma del presente articolo si applica anche ad ogni appendice a titolo oneroso emessa a variazione del contratto.

Se la Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

I premi possono essere pagati alla Società Assicuratrice per il tramite del Broker incaricato della gestione del contratto.

Si precisa che i rapporti contrattuali dovranno conformarsi alle disposizioni relative agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136 del 13/8/2010.

Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D.M.E.F. del 18 gennaio 2008 n. 40 , ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.



Inoltre il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 del C.C. nei confronti della Società stessa.

Art.5 – Premio minimo acquisito - Regolazione del premio

Fermo il premio di polizza che si intende minimo acquisito, poiché il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabile, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto secondo le variazioni intervenute durante il periodo riferito all'esercizio precedente negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza.

A tale scopo entro 120 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione la Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per il conteggio del premio consuntivo.

Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni successivi al ricevimento da parte della Contraente dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Società.

Se la Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui la Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata o PEC, la risoluzione del contratto.

In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio non dovuti a comportamento doloso della Contraente, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più conguaglio).

Per i contratti scaduti, se la Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società deve fissargli lo stesso termine di 30 giorni trascorso il quale, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, la Società stessa non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali la Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

Art.6 - Recesso a seguito di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dalla definizione del rapporto tra le Parti la Società ed la Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 120 (centoventi) giorni da darsi con lettera raccomandata o PEC. In ambedue i casi di recesso la Società rimborserà alla Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso.

Art.7 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto.

Art.8 - Forma delle comunicazioni della Contraente alla Società

Tutte le comunicazioni alle quali la Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) PEC od altro mezzo (telefax, mail ecc.) indirizzata alla Società oppure al Broker al quale la Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza. Si precisa che le comunicazioni fatte al Broker s'intendono come fatte alla Società.

Art. 9 - Oneri fiscali

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico della Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art.10 - Foro ed Organismo di mediazione competenti

Per qualsiasi controversia tra le parti relativa, derivante o collegata al presente contratto, comprese le controversie relative alla sua interpretazione, validità, efficacia, esecuzione e/o risoluzione, le Parti, a seguito di specifica trattativa ex art. 28 c.p.c., si sono determinate ad indicare quale foro di esclusiva competenza territoriale, quello del luogo ove la Contraente ha sede legale.

Inoltre, in deroga alle prescrizioni ex lege 28/2010 e ss.mm.ii. Le parti individuano sin d'ora e si obbligano ad adire quale Organismo di mediazione competente, esclusivamente quello del luogo ove la Contraente ha sede legale. Si precisa tuttavia che il ricorso alla mediazione potrà essere esercitato nei soli casi previsti dalla legge.

Art.11 - Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Art.12 – Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro, la Contraente deve darne avviso scritto alla Società o al Broker, entro 30 giorni lavorativi da quando l'Ufficio Assicurazioni preposto ha avuto conoscenza della richiesta risarcitoria del terzo. Tuttavia è concessa facoltà alla Contraente di denunciare tutte quelle circostanze che presumibilmente potranno dar luogo a richiesta di risarcimento e la Società accetta fin d'ora tale notifica come denuncia di sinistro ancorché non vi sia ancora stata richiesta scritta da parte del terzo.

La denuncia deve contenere la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome ed il domicilio dei danneggiati e dei testimoni, nonché la data, il luogo e le cause del sinistro. La Contraente deve poi far seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro, adoperandosi per l'acquisizione degli elementi di difesa, nonché, se la Società lo richiede, per un eventuale componimento amichevole, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento di responsabilità.

La Contraente è tenuto a denunciare alla Società eventuali sinistri rientranti nella garanzia "responsabilità civile verso prestatori di lavoro" solo ed esclusivamente:

- in caso di sinistro per il quale ha luogo l'inchiesta giudiziaria/amministrativa a norma di legge;
- in caso di richiesta di risarcimento o azione legale da parte di dipendenti o loro aventi diritto nonché da parte dell'INAIL qualora questa esercitasse diritto di surroga a sensi del DPR 30.06.1965, n. 1124 e successive modifiche ed integrazioni.

A seguito della denuncia relativa alla garanzia RCO la Contraente deve trasmettere tempestivamente atti, documenti, notizie e quant'altro riguarda la pratica.

La Contraente e la Società unitamente al Broker concorderanno una procedura di gestione dei sinistri di responsabilità civile verso terzi finalizzata al miglior controllo ed efficienza, nel rispetto delle specifiche esigenze della Contraente.

Art.13 – Gestione dei sinistri

Le garanzie di cui alla presente polizza sono prestate con una franchigia minima per sinistro pari ad Euro. 2.500,00; Le garanzie di polizza sono prestate con l'applicazione di una franchigia fissa per sinistro prevista nella scheda di polizza che abroga eventuali franchigie di importo inferiore contenute nelle condizioni contrattuali.

La Società si impegna a liquidare al terzo danneggiato l'importo del danno al lordo di eventuali scoperti o franchigie contrattualmente previste, nonché liquidare anche i danni non superiori per valore agli scoperti o franchigie.

Ogni sei mesi dalla data di decorrenza del contratto, la Società si impegna a far pervenire alla Contraente l'elenco dei sinistri riservati e liquidati con indicazione degli importi in franchigia da recuperare ed indicazione, per ciascun sinistro quietanzato e liquidato, dei seguenti dati:

- numero del sinistro
- data di denuncia del sinistro
- data di liquidazione del sinistro
- importo riservato e liquidato al terzo danneggiato
- importo da recuperare nei confronti della Contraente.

La Contraente si impegna a provvedere al pagamento di quanto dovuto a titolo di rimborso entro 60 giorni dalla richiesta scritta da parte della Società.

Qualora la polizza dovesse essere disdetta per qualunque motivo prima della scadenza contrattuale, gli importi di cui sopra verranno richiesti dalla Società in data successiva alla quietanza e liquidazione di ogni singolo danno e la Contraente si impegna a provvedere al pagamento entro 30 giorni dalla richiesta.

La Società potrà richiedere di avere accesso alla documentazione relativa ai predetti sinistri, in tutto o in parte, sia in maniera diretta, sia per tramite di propri fiduciari, l'Assicurato si impegna a fornire la documentazione richiesta o, in alternativa, a consentirne la visione presso i propri uffici, entro il termine di 30 giorni dalla richiesta.

Ogni sei mesi dalla data di decorrenza del contratto e degli eventuali rinnovi, la Società si impegna a far pervenire alla Contraente, tramite lettera raccomandata R/R, l'elenco dei sinistri quietanzati e liquidati con indicazione degli importi in SIR da recuperare ed indicazione, per ciascun sinistro quietanzato e liquidato, del:

- numero del sinistro
- data di denuncia del sinistro
- data di liquidazione del sinistro

- importo quietanzato e liquidato al terzo danneggiato
- importo da recuperare nei confronti della Contraente.

La Contraente si impegna a provvedere al pagamento di quanto dovuto a titolo di rimborso entro 90 giorni dalla richiesta scritta da parte della Società, richiesta che sarà corredata da documentazione atta a dimostrare l'avvenuto pagamento dei danni.

Qualora la polizza dovesse essere disdettata per qualunque motivo prima della scadenza contrattuale, gli importi di cui sopra verranno richiesti dalla Società in data successiva alla quietanza e liquidazione di ogni singolo danno e la Contraente si impegna a provvedere al pagamento entro 30 giorni dalla richiesta.

In entrambi i casi, se la richiesta perviene all'Ente senza tale documentazione, il termine entro cui provvedere al rimborso decorre dalla data di effettivo ricevimento della documentazione medesima.

Art. 14 – Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio

La Società si impegna a fornire semestralmente alla Contraente il dettaglio (data, numero, descrizione sintetica) dei sinistri denunciati così suddiviso:

- a) sinistri riservati (con indicazione dell'importo riservato);
- b) sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato e della data di liquidazione);
- c) sinistri senza seguito/respinti (con indicazione delle motivazioni se richieste)

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono alla Contraente di chiedere, ed ottenere, un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

Art.15 - Coassicurazione e delega (valida solo in caso di coassicurazione)

L'assicurazione è ripartita per quote tra le Società indicate nel riparto del premio; ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto, esclusa ogni responsabilità solidale, fermo restando l'obbligo di copertura del 100% del rischio come indicato nel disciplinare di gara.

La Contraente dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto alla AON S.p.A. e le imprese assicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla Società designata in frontespizio della presente polizza; di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto della Contraente e degli Assicurati dalla AON S.p.A. la quale tratterà con l'impresa Delegataria informandone le Coassicuratrici.

In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il Contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.

Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune fatta soltanto eccezione per l'incasso dei premi di polizza il cui pagamento verrà effettuato nei confronti di ciascuna Società.

La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate negli atti suddetti (polizza e appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto.

Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria sui Documenti di Assicurazione, li rende ad ogni effetto validi anche per le quote delle Coassicuratrici.

Il dettaglio dei capitali assicurati, dei premi, accessori e imposte, spettanti a ciascuna Coassicuratrice, risulta dall'apposita tabella della Sezione 4 alla presente Polizza.



Art.16 - Clausola Broker

Alla Società Aon S.p.a. è affidata la gestione e l'esecuzione della presente assicurazione in qualità di Broker, ai sensi degli articoli 108 e seguenti del D.Lgs. 209/2005.

Il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione della presente assicurazione avverrà per il tramite del Broker incaricato.

Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, la Società dà atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso.

Si prende atto inoltre che l'opera del broker viene remunerata separatamente e direttamente dal Contraente, pertanto rimane inteso che il servizio assicurativo si deve intendere al netto di oneri di intermediazione.

Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si precisa che, con riferimento all'art. 118 del D. Lgs. 209/2005 ed all'art. 55 del Regolamento ISVAP n. 5/2006, il Broker è comunque autorizzato ad incassare i premi.

Art.17 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 18 - Tracciabilità dei Flussi Finanziari ex Legge 136/2010 e s. m. e i.

La Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e integrazioni al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto

La Società si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia territorialmente competente, della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

SEZIONE 3 – CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Art.1 – Oggetto dell'Assicurazione di Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta, comprese tutte le attività ed operazioni inerenti, accessorie e complementari di qualsiasi natura con qualsiasi mezzo svolte, nessuna esclusa né eccettuata.

L'assicurazione comprende altresì i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizio, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termine di polizza anche se l'interruzione colpisca soggetti diversi da quelli che hanno subito il danno materiale.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali l'Assicurato debba rispondere.

Si precisa che l'assicurazione vale per i sinistri verificatisi durante il periodo di validità del contratto.

Si precisa che la garanzia RCT, oltre a coprire i sinistri causati dai propri dipendenti a tempo indeterminato o determinato nonché dagli amministratori e membri degli organi collegiali, si estende anche agli eventuali prestatori d'opera collocati tramite ditte regolarmente autorizzate e ai lavoratori parasubordinati. Sono compresi sia i danni subiti che quelli provocati da tali soggetti a terzi e/o a dipendenti dell'Assicurato. E' comunque garantita l'azione di rivalsa esperita dall'INPS e/o dall'INAIL.

Art.2 – Oggetto dell'Assicurazione di Responsabilità Civile verso i Prestatori di lavoro (R.C.O.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

1. ai sensi degli artt.10 e 11 del D.P.R. n.1124/1965, del D.L. n.317/1987 e del D.Lgs n.38/2000 e loro successive variazioni ed integrazioni, per gli infortuni ed i danni sofferti da prestatori di lavoro e/o lavoratori parasubordinati da lui dipendenti;
2. per gli infortuni ed i danni sofferti da prestatori di lavoro non soggetti all'assicurazione obbligatoria di legge contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), di cui al punto 1. che precede;
3. ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. n.1124/1965, cagionati a prestatori di lavoro e/o lavoratori parasubordinati di cui al precedente punto 1. per morte e per lesioni personali.

La garanzia RCO vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art.14 della Legge 12/06/84 N.222.

L'assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge; qualora tuttavia l'irregolarità derivi da comprovate inesatte o erranee interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia, l'assicurazione conserva la propria validità.

Si intende compreso il danno biologico

Si precisa che l'assicurazione vale per i sinistri verificatisi durante il periodo di validità del contratto.

Art.3 – Malattie professionali

La garanzia di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O.) è estesa al rischio delle malattie professionali (esclusa asbestosi e silicosi), indicate dalle tabelle allegate al D.P.R. n.1124/1965 o contemplate dal D.P.R. n. 482/1975 e successive modifiche, integrazioni ed interpretazioni, in vigore al momento del sinistro, nonché a quelle malattie che fossero riconosciute come professionali dalla magistratura. L'estensione spiega i suoi effetti per le richieste di risarcimento avanzate per la prima volta nei confronti dell'Assicurato dopo la decorrenza della presente polizza, indipendentemente dall'epoca in cui si siano verificati gli eventi che hanno dato luogo alla malattia o lesione, ma in ogni caso non anteriori a 12 mesi dalla data di effetto del contratto, o entro 18 mesi dalla data di cessazione della garanzia o del rapporto di lavoro.

La Contraente/Assicurato dichiara di non essere a conoscenza alla data di perfezionamento del presente contratto di circostanze o situazioni che possano determinare, durante la validità del contratto stesso una richiesta di risarcimento occasionata da sinistri o da fatti verificatisi anteriormente alla decorrenza contrattuale.

Il massimale di garanzia indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società:

- A. per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale;
- B. per più danni verificatisi in uno stesso periodo di assicurazione.

La garanzia non vale:

- 1. per quei prestatori di lavoro per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- 2. per le malattie conseguenti:
 - a) alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell'Assicurato;
 - b) alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'Assicurato.

La presente esclusione 2) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze.

La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti ed uffici dell'Assicurato, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria.

Art.4 – Qualifica di terzo

Si conviene fra le parti che tutti i soggetti, sia persone fisiche che giuridiche, agli effetti della presente polizza vengono considerati "Terzi" rispetto all'Assicurato, con esclusione del legale rappresentante dello stesso il quale peraltro mantiene la qualifica di "terzo" limitatamente alle lesioni corporali durante lo svolgimento del proprio incarico e per lesioni corporali e qualsiasi altro danno quando utilizzi le strutture della Contraente in quanto utente dei servizi dallo stesso erogati.

Non sono considerati terzi i dipendenti e lavoratori parasubordinati dell'Assicurato quando subiscano il danno in occasione di servizio, nel caso in cui operi l'assicurazione R.C.O. (Art.2 della presente Sezione). I medesimi sono invece considerati terzi al di fuori dell'orario di lavoro o servizio.

Gli Assicurati sono considerati terzi tra loro fermo restando il massimale per sinistro che rappresenterà comunque il massimo esborso della Società.

Art.5 - Esclusioni

Dall'assicurazione sono esclusi i danni:

- 1. da furto, eccettuato il caso di furto perpetrato mediante l'utilizzazione di ponteggi eretti dalla Contraente/Assicurato o dalle imprese di cui esso si avvalga per le sue attività purché il fatto sia stato oggetto di regolare denuncia alla competente Autorità;

2. ricollegabili a rischi di responsabilità civile per i quali, in conformità al Titolo X del Codice delle Assicurazioni DLgs 209/2005 e successive variazioni ed integrazioni, l'Assicurato sia tenuto all'assicurazione obbligatoria, nonché da impiego di aeromobili;
3. derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
4. derivanti da campi e onde elettromagnetiche;
5. i danni da inquinamento di aria, acqua e suolo di qualsiasi natura o da qualunque causa determinati, conseguenti a:
 - inquinamento lento e graduale, contaminazione di acque, aria, terreni o colture;
 - interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua;
 - alterazioni od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genera di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibili di sfruttamento salvo quanto previsto al p.to 4 dell'art. 7 della presente sezione;
6. derivanti da detenzione ed impiego di esplosivi, *ad eccezione della responsabilità derivante all'Assicurato in qualità di committente di lavori che richiedano l'impiego di tali materiali;*
7. alle cose e/o opere di terzi sulle quali si eseguono i lavori oggetto dell'attività;
8. di qualsiasi natura derivanti direttamente o indirettamente dall'impiego di amianto/silicio o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o natura l'amianto/silicio nonché ogni responsabilità derivante dall'asbestosi/silicosi o ogni altra malattia collegata
9. cagionati da merci e prodotti dopo la consegna a Terzi;
10. derivanti da organismi/prodotti geneticamente modificati;
11. di qualsiasi natura derivanti direttamente e indirettamente da, che siano conseguenza di o siano connessi a qualsiasi atto di terrorismo, indipendentemente da qualsiasi altra causa o evento che contribuisca simultaneamente o in una qualsiasi altra sequenza al sinistro. Al fine della presente esclusione, per atto di terrorismo si intende un atto che implica, anche in via non esclusiva: l'uso della forza o della violenza e/o la minaccia di queste da parte di qualsiasi persona o gruppo di persone, che agiscono individualmente o per conto di o in collegamento con qualsiasi organizzazione o governo e commesso per finalità politiche, religiose, ideologiche o scopi simili compresa l'intenzione di influenzare qualsiasi Governo e/o di intimorire la popolazione o una qualsiasi parte di questa. Sono esclusi anche i danni di qualsiasi natura derivanti direttamente o indirettamente da, che abbiano conseguenza o siano connessi a, qualsiasi azione intrapresa per il controllo, la prevenzione o la repressione del terrorismo o che in qualsiasi modo siano in relazione con qualunque atto



di terrorismo. Nel caso in cui una parte qualsiasi della presente esclusione risultasse non valida o non potesse essere fatta valere, la parte restante conserverà piena validità ed effetto;

12. derivante da qualsiasi tipo di RC Professionale;
13. derivante da perdite finanziarie non conseguenti a danni a persone o danni a cose;
14. direttamente o indirettamente causate da, avvenute in seguito a o come conseguenza di guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (sia che la guerra sia dichiarata o non dichiarata), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione o azioni militari o colpo di stato;

Art.6 – Precisazioni

A puro titolo esemplificativo e senza che ciò possa comportare limitazioni di sorta alle garanzie assicurative prestate con il presente contratto, si precisa che l'assicurazione vale anche per:

1. La responsabilità civile derivante alla Contraente/Assicurato dalla proprietà e/o conduzione e/o uso, a qualsiasi titolo o destinazione, di fabbricati comprese tensostrutture, e/o strutture mobili simili, terreni, aree e relativi impianti ed attrezzature, che possono essere usati, oltre che dall'Assicurato per la sua attività, da Terzi per, a solo titolo esemplificativo e non limitativo:

- civili abitazioni, uffici, foresteria
- attività rurali;
- attività industriali, commerciali e/o di deposito merci.

La copertura comprende anche i rischi delle antenne radiotelevisive, radiotelefoniche uso di fibre ottiche, gli spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato, anche se tenuti a giardino, compresi parchi, alberi ad alto fusto, attrezzature, recinzioni anche in muratura e di altezza superiore a m.1,50.

Ove i beni di cui sopra fossero di proprietà degli Enti soci dell'Assicurato, la garanzia relativa alla proprietà è prestata in loro favore;

2. La responsabilità civile derivante alla Contraente/Assicurato dalla proprietà, uso, installazione di insegne, antenne, attrezzature, cartelli anche pubblicitari e simili;
3. La responsabilità civile derivante alla Contraente/Assicurato da lavori edili e/o di impiantistica in genere, manutenzione ordinaria e straordinaria, scavi, posa in opera, sopraelevazione, demolizione, ampliamento e riparazione di fabbricati o impianti e altri lavori in genere, inerenti la propria attività. Nel caso tali lavori fossero ceduti in appalto o subappalto, è coperta la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente;
4. La responsabilità civile derivante alla Contraente/Assicurato per danni cagionati ai mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ai veicoli di terzi e/o di dipendenti stazionanti nell'ambito dei luoghi ove sono ubicate le strutture, i cantieri o le sedi amministrative dell'Assicurato;

5. L'assicurazione comprende i danni subiti da cose che la Contraente/Assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione, anche ai sensi degli artt. 1783 – 1784 – 1785 - 1785bis del C.C.. inclusi i casi di incendio. Si dà atto che i veicoli di Terzi e/o dipendenti anche sotto carico e scarico stazionanti entro stabilimenti, depositi, ecc. e/o in spazi riservati a parcheggio anche al di fuori degli stabilimenti, depositi, ecc. della Contraente, non sono considerate cose in consegna e custodia e per esse non si applicano i limiti e le franchigie eventualmente previsti per tale garanzia.
6. La responsabilità civile derivante alla Contraente/Assicurato dalla gestione di servizio di infermeria e primo soccorso, compresa la responsabilità civile personale del personale medico e parasanitario, esclusa in ogni caso la responsabilità professionale medica;
7. La responsabilità civile derivante alla Contraente/Assicurato dalla gestione di mense, bar e spacci, compresa l'utilizzazione di macchine automatiche per la distribuzione di cibi e bevande, compresi i danni cagionati dai generi somministrati o smerciati durante il periodo di validità della garanzia, esclusi quelli dovuti a vizio di origine del prodotto;
8. La responsabilità civile derivante dalla partecipazione e/o organizzazione di congressi/convegni/ manifestazioni/ fiere/ mostre/ simposi nonché gare, concorsi e simili, iniziative a carattere educativo anche nelle scuole, visite ai locali e agli impianti ed installazioni, proprie e/o di Terzi, incluso il montaggio, l'allestimento, la conduzione e lo smontaggio degli stands, palchi ed altro, fatti anche da terzi, con rinuncia all'azione di rivalsa verso gli enti organizzatori; la garanzia si intende prestata anche per conto e nell'interesse di tali enti e dei terzi espositori; L'assicurazione comprende i danni cagionati a beni mobili ed immobili di terzi, in consegna e non dell'Assicurato, durante le manifestazioni su indicate da: incendio, esplosione e scoppio di cose di proprietà dell' Assicurato e da esso detenute, compresi i danni cagionati all'Ente organizzatore, alla proprietà dell'immobile ove la manifestazione si svolge ed ai terzi espositori;
9. La responsabilità civile derivante alla Contraente/Assicurato dall'organizzazione di gite aziendali e attività ricreative varie per i dipendenti. La garanzia è prestata anche per Cral aziendali, e simili, gestiti dall'Assicurato e/o dai suoi dipendenti;
10. La responsabilità civile derivante alla Contraente/Assicurato dalla proprietà e gestione di asili, scuole private colonie estive e simili, ad uso aziendale, anche se date in gestione/cogestione a terzi;
11. La responsabilità per danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dall'Assicurato o da lui detenute. Resta inteso che, qualora l'Assicurato fosse già coperto da polizza incendio con garanzia "RICORSO DEI VICINI/TERZI" la presente opererà in secondo rischio, per l'eccedenza rispetto alle somme assicurate con la suddetta polizza incendio;
12. La responsabilità Civile personale dei dipendenti per fatti connessi alla normativa in materia di prevenzione infortuni, sicurezza sul lavoro, malattie professionali ed igiene dei lavoratori,

anche nella loro qualifica di: "Datore di Lavoro"; "Responsabili del servizio di protezione e sicurezza" nonché nella loro qualità di "Responsabili dei lavori ovvero di coordinatori per la progettazione e/o per l'esecuzione dei lavori" ai sensi del D.Lgs. n°81/2008 e successive modifiche ed integrazioni;

13. La responsabilità civile derivante alla Contraente/Assicurato per danni da cedimento e/o franamento e/o vibrazioni e/o subsidenza del terreno, nonché a condutture e impianti sotterranei;
14. La responsabilità civile derivante alla Contraente/Assicurato dalla installazione, manutenzione, posa in opera e riparazione, prove e dimostrazioni presso terzi di apparecchiature, macchinari e prodotti in genere;
15. La responsabilità civile derivante alla Contraente/Assicurato per danni cagionati a terzi da studenti, ricercatori, praticanti, stagisti, consulenti ed altre persone non dipendenti mentre operano per conto dell'Assicurato o mentre si trovano nelle ubicazioni ove si svolge l'attività;
16. La responsabilità civile derivante alla Contraente/Assicurato per i danni alle cose che si trovano nell'ambito di esecuzione dei lavori compresi i danni provocati ad infissi e manufatti nei locali o nei luoghi dove si eseguono i lavori, nonché ai fabbricati, alla pavimentazione stradale, a cavi e condotte sotterranee in genere;
17. La responsabilità civile derivante alla Contraente/Assicurato per i danni cagionati da veicoli, compresi i mezzi di sollevamento e trasporto, anche a motore, non soggetti all'obbligo dell'assicurazione obbligatoria ai sensi del Dlgs 209/2005;
18. La responsabilità civile derivante alla Contraente/Assicurato derivante dalla proprietà/utilizzo di distributori di carburanti;
19. La responsabilità civile derivante alla Contraente/Assicurato dalla caduta di neve da fabbricati e piante;
20. La responsabilità civile derivante alla Contraente/Assicurato per i danni da mancata o insufficiente manutenzione, illuminazione, segnaletica, mezzi di protezione in genere, vigilanza, intervento sulla segnaletica di cantiere, sui ripari o sulle recinzioni poste a protezione dell'incolumità di Terzi;
21. La responsabilità civile derivante alla Contraente/Assicurato dall'attività delle squadre antincendio e pronto soccorso organizzate e coordinate dalla Contraente, compresa la responsabilità personale di tali soggetti, esclusa in ogni caso la responsabilità medica.
22. La responsabilità civile derivante alla Contraente/Assicurato nella sua qualità di committente, ai sensi dell'Art. 2049 del Codice Civile, di imprese o persone di lavori, servizi o prestazioni in genere;

23. La responsabilità civile derivante alla Contraente/Assicurato per danni cagionati a terzi da irregolare o mancata erogazione di acqua, compresa l'erogazione di acqua alterata, da irregolare o mancata attività di depurazione/ fognatura;
Relativamente ai danni da irregolare fornitura del servizio idrico (erogazione al di fuori dei limiti prescritti dalle norme tecniche vigenti in materia) si precisa che restano comunque esclusi i danni:
- derivanti agli utenti in conseguenza di danneggiamenti agli impianti di erogazione già noti alla Contraente/Assicurato e non ripristinati/riparati;
 - derivanti agli utenti da mancata e/o irregolare fornitura del servizio dell'Assicurato da parte di fornitori dello stesso;
 - derivanti da cause di forza maggiore;
 - esclusi in base ad un accordo scritto;
 - derivanti da scioperi, sommosse e simili;
 - derivanti da intenzionale mancato rispetto, da parte dell'Assicurato, di leggi, regolamenti, norme in vigore al momento del sinistro;
24. La responsabilità civile derivante alla Contraente/Assicurato da spargimento di acqua e fuoriuscite di acqua da dighe e condotte nonché da rigurgiti e occlusioni di fogne. La garanzia è operante solo nei casi conseguenti a malfunzionamento o rotture accidentali di impianti e/o condutture di proprietà o in gestione all'Assicurato
25. responsabilità civile derivante alla Contraente/Assicurato dal non corretto stivaggio di mezzi di trasporto e contenitori, che causino danni a terzi (inclusi i mezzi di trasporto e contenitori).

Art.7 – Estensioni di garanzia – sempre operanti

La garanzia s'intende estesa a:

1. La responsabilità civile derivante alla Contraente/Assicurato, ai sensi dell'Art.2049 del Codice Civile, per i danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, compresi i volontari, e commessi, in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli e veicoli in genere purché i medesimi non siano di proprietà o in usufrutto dell'Assicurato o allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate.
2. Premesso che la Contraente/Assicurato può affidare in uso a qualsiasi titolo a propri dipendenti, collaboratori, consulenti o terzi in genere, autovetture o veicoli in genere immatricolati ad uso privato di cui è proprietario o locatario, la Società si obbliga a tenere indenne la Contraente/Assicurato stesso delle somme che sia tenuto a pagare al conducente degli stessi veicoli per danni da quest'ultimo subiti a causa di difetto di manutenzione e comunque per danni di cui la Contraente/Assicurato debba rispondere.
3. L'assicurazione è valida anche per la responsabilità civile della Contraente/Assicurato relativamente ai beni dallo stesso acquisiti e/o concessi in comodato, leasing, locazione e

simili. Se l'Assicurato utilizza fabbricati e/o beni di proprietà di terzi in virtù di contratti di comodato, leasing, locazione e simili, la garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante dall'Assicurato da accollo contrattuale della responsabilità civile del proprietario dei fabbricati/beni medesimi;

4. A parziale deroga di quanto previsto al p.to 5 dell'art. 5 "Esclusioni" della presente sezione si precisa che sono compresi i danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di inquinamento dell'ambiente causato da un fatto accidentale ed improvviso e derivante dall'attività desunta dalla polizza. Si precisa tuttavia che non sono compresi i danni derivanti da:

- da alterazioni di carattere genetico;
- dalla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, nonché dalla intenzionale mancata prevenzione del danno per omesse riparazioni o adattamenti per prevenire o contenere l'inquinamento;

Sono comprese le spese sostenute dall'Assicurato per rimuovere, neutralizzare o limitare le conseguenze di un sinistro risarcibile a termini di polizza con l'obbligo da parte dell'Assicurato di darne avviso alla Società. La garanzia opera in eccesso alla polizza R.C. Inquinamento eventualmente operante per lo stesso rischio;

5. La garanzia comprende il rimborso delle spese di pronto intervento (con esclusione dei costi di ripristino, ricostruzione ed eventuale ritiro di prodotti e/o merci) non inconsideratamente fatte dall'Assicurato allo scopo di limitare le conseguenze dannose di un fatto accidentale di cui esso Assicurato sia ritenuto responsabile purché coperto dalle garanzie prestate dal presente contratto;

6. Responsabilità civile incrociata, appalto e subappalto. Premesso che l'Assicurato può appaltare e sub-appaltare ad altre imprese o persone i lavori di manutenzione, lavori e/o prestazioni in genere e/o lavori e/o prestazioni attinenti l'attività svolta, si conviene che:

- sono compresi i danni causati a terzi da dette imprese e/o persone;
- -l'Assicurato e propri dipendenti, dette imprese e loro dipendenti e/o persone sono considerati terzi tra di loro;
- la Società eserciterà il diritto di rivalsa nei confronti dell'appaltatore, anche in assenza di autorizzazione da parte della Contraente/Assicurato;

7. La garanzia RCT vale anche per la responsabilità civile derivante all'Assicurato, ai sensi di legge, nella sua qualità di installatore ed allacciatore di impianti domestici, industriali e pubblici (per i quali l'Assicurato non riveste in Italia la qualifica di produttore), nonché installatore, manutentore e riparatore di impianti, per danni cagionati a terzi, verificatisi durante il periodo di validità dell'Assicurazione, purché denunciati alla Società non oltre 24 mesi dalla data di ultimazione dei lavori e comunque durante il periodo di validità della garanzia stessa o di altra polizza RCT emessa dalla Società in sostituzione, senza soluzione di continuità, e purché il Contraente e/o l'Assicurato non fosse a conoscenza delle circostanze che hanno dato luogo al sinistro stesso. In ogni caso la garanzia non comprende i danni:

- alla porzione oggetto di lavorazione di impianti, attrezzature o cose riparate o manutentate e qualsiasi spesa inerente alla sostituzione o riparazione degli stessi;

- da vizio o difetto originario del prodotto da chiunque fabbricato;
- da mancato intervento manutentivo;
- da inquinamento improvviso e accidentale di acqua, aria, suolo;
- verificatisi in Usa e Canada;

Sono altresì compresi, nei limiti previsti in polizza per sinistro e anno assicurativo i danni derivanti da interruzioni o sospensione totale o parziale di attività industriali, commerciali, agricole di servizi anche pubblici, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termine della presente estensione. La garanzia è operativa anche per i lavori ceduti in appalto e/o subappalto.

8. La presente polizza comprende anche la copertura assicurativa per i tirocinanti in formazione professionale che operano presso la Contraente per tutte le attività previste dal progetto formativo anche se svolte presso terzi (ferme le esclusioni di polizza) a seguito della sottoscrizione della "Convenzione di Tirocinio di formazione professionale destinato a cittadini non appartenenti all'Unione Europea residenti all'Estero" predisposta ai sensi del Dlgs 286/1997 art 27 co. 1 lett f) al DPR 394/1999 e alla D.G.R. Veneto n. 1150/2013.

Art. 8 – Responsabilità personale

L'assicurazione vale anche per la Responsabilità personale del Legale Rappresentante, del Direttore Generale, degli Amministratori e di tutti i dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo della Contraente quali a titolo esemplificativo ma non limitativo i collaboratori occasionali, i lavoratori a progetto, i co.co.co., gli stagisti, i borsisti ecc, per danni involontariamente cagionati a terzi, esclusa la Contraente stesso, nello svolgimento delle loro mansioni, salvo l'ipotesi di dolo.

Agli effetti di questa estensione di garanzia, sono considerati terzi anche i dipendenti e/o collaboratori della Contraente, limitatamente ai danni da essi subiti per morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art.583 del Codice Penale.

Tale garanzia è prestata a secondo rischio rispetto ad altre eventuali polizze in vigore per il medesimo rischio, da chiunque stipulate.

Art.9 – Gestione delle vertenze di danno e spese legali

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del danneggiato. Qualora la tacitazione del danneggiato intervenga durante le fasi delle indagini preliminari, l'assistenza legale verrà ugualmente fornita se il pubblico ministero ha già, in quel momento, deciso per la richiesta del rinvio a giudizio dell'Assicurato.

In caso di definizione transattiva del danno, la Società, a richiesta dell'Assicurato e ferma ogni altra condizione di polizza, continuerà a proprie spese la gestione, in sede giudiziale penale, della vertenza fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui si trova al momento dell'avvenuta transazione.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il

danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Società ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

La Società non riconosce spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

L'Assicurato può affiancare, a quello nominato dalla Società, personale da esso incaricato e/o dipendente dal suo Ufficio Legale, fermo restando che tali costi saranno a carico della Società solo previo accordo con la stessa in tal senso.

Art.10 – Validità territoriale

La presente assicurazione ha validità nel mondo intero.

Art.11 – Rinuncia alla Surroga

La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surroga spettante ai sensi dell'Art. 1916 C.C. nei confronti di:

- Associazioni, patronati ed enti in genere senza scopo di lucro, che possano collaborare con l'Assicurato per le sue attività;
- persone fisiche di cui l'Assicurato si avvalga per le sue attività;
- persone giuridiche di cui l'Assicurato si avvalga per le sue attività, ed a cui abbia rilasciato clausola di manleva, purché preventivamente approvata dalla Società.

SEZIONE 4 - MASSIMALI, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO

Art.1 – Massimali

La Società, alle condizioni tutte della presente polizza, presta l'assicurazione fino alla concorrenza dei seguenti massimali :

Responsabilità Civile verso Terzi	€. 10.000.000,00 .= per ogni sinistro, con il limite di
	€. 10.000.000,00 .= per ogni persona lesa e
	€. 10.000.000,00 .= per danni a cose
Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro	€. 6.500.000,00 .= per ogni sinistro, con il limite di
	€. 3.500.000,00 .= per persona lesa.

In caso di sinistro che interessi contemporaneamente sia la garanzia RCT che la garanzia RCO, la Società non risarcirà somme superiori complessivamente a euro 15.000.000,00.

Art.Art.2 – Sottolimiti di risarcimento, franchigie e scoperti

La Società, nei limiti dei massimali di cui all'Art.1, ed alle condizioni tutte della presente polizza, liquiderà i danni per le garanzie sotto riportate con l'applicazione dei relativi sottolimiti in eccedenza a scoperti/franchigie previsti.

Garanzia	Limiti di risarcimento	Scoperto e/o franchigia
Franchigia frontale per ogni sinistro	I massimali di polizza	€ 2.500,00
Interruzioni e sospensioni di attività (Sez. 3 Art. 1)	€ 1.000.000,00= per sinistro	Scoperto 10% con il minimo di € 25.000,00
Danni da furto (Sez. 3 Art. 5 p.to 1)	€ 50.000,00.= per sinistro e per periodo assicurativo	Franchigia frontale
Danni a cose in consegna e custodia (Sez. 3 Art. 6 p.to 5)	€ 500.000,00.= per sinistro e per periodo assicurativo	Franchigia frontale
Danni da incendio (Sez. 3 Art. 6 p.to 11)	€ 1.500.000,00 per sinistro	Scoperto 10% con il minimo di € 25.000,00
Danni da inquinamento accidentale (Sez. 3 Art. 7 p.to 4)	€ 1.000.000,00.= per sinistro e periodo assicurativo	Scoperto 10% con il minimo di € 25.000,00
Spese di pronto intervento (Sez. 3 Art. 7 p.to 5)	€ 250.000,00.= per sinistro e periodo assicurativo	Scoperto 10% con il minimo di € 5.000,00
Spese di installazione, manutenzione, posa in opera e riparazione, prove e dimostrazioni (Sez. 3 Art. 6 p.to 14)	€ 500.000,00 per sinistro e periodo assicurativo	Franchigia frontale
Danni da acqua alterata (Sez. 3 Art. 6 p.to 23)	€ 1.000.000,00 per sinistro e periodo assicurativo	Scoperto 10% con il minimo di € 25.000,00
Danni da postuma installazione allacciamento (Sez. 3 Art. 7 p.to 7)	€ 1.000.000,00 per sinistro e periodo assicurativo	Scoperto 10% con il minimo di € 25.000,00

Art. 3 – Calcolo del premio

Il premio minimo comunque acquisito dovuto dalla Contraente viene così calcolato :

fatturato Lordo	Tasso finito pro-mille	Premio finito anticipato
€ 40.300.000,00	%	€.....=

Scomposizione del premio

Premio annuo imponibile	€	.	=
Imposte	€	.	=
TOTALE	€	.	=

Art. 4 - Riparto di coassicurazione (in caso di coassicurazione)

Il rischio viene ripartito tra le seguenti Società secondo le percentuali qui di seguito indicate, fermo restando l'obbligo di copertura al 100% del rischio:

Società	Agenzia	Percentuale di ritenzione

Disposizione finale

Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.

La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.

L'ASSICURATO

LA SOCIETA'

